

Publicato il \_\_\_\_/2023

N. \_\_\_\_/2023 REG.PROV.COLL.  
N. \_\_\_\_/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_ del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

*contro*

Ministero della difesa, Comando generale dell'Arma dei carabinieri e Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e

difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;  
Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia*

- del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. -OMISSIS- dell' \_\_\_\_ 2023, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “*INIDONEO*” nell'ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del bando di concorso (civili/militari in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento del ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, del decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, insieme ai relativi allegati, recante la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*”, con riguardo alla lettera “*I) Complesso maxillo facciale*” della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, nella parte in cui annovera tra le cause

di non idoneità, al punto 2, “*Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell’articolarià temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea*” e, al punto 3, “*Le malformazioni e gli esiti di patologie dell’apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea*”, prevedendo che “*Rientrano in questa fattispecie:*

- *la mancanza o l’inefficienza (per carie distruente, per parodontopatia o per anomalie dentarie) del maggior numero di denti o di almeno otto tra incisivi e canini. La dicitura «del maggior numero di denti» va interpretata in relazione a un massimo teorico di 28 elementi dentari; gli eventuali terzi molari presenti andranno conteggiati solo nel caso siano efficienti nella funzione masticatoria in sostituzione di altri elementi dentari mancanti;*

- *le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale. Il concetto di insufficienza masticatoria non è vincolato al numero di denti presenti in bocca, bensì alla loro funzione; a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purchè in ingranaggio in occlusione. Le malocclusioni dentarie che, pur in presenza del maggior numero dei denti, non permettano un corretto ingranaggio occlusale di almeno 2 coppie di molari o 3 coppie di molari e premolari, vengono considerate causa di “insufficienza masticatoria”. La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante.*

- *gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite. L’impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non presenta segni clinici e radiologici di perimplantite e inefficienza”;*

- *ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del medesimo decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, insieme ai relativi allegati, relativamente alla direttiva tecnica riguardante i criteri per*

delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui: al “*codice 37*”, attribuisce un coefficiente 3-4 AV-SG a “*Le alterazioni dell’articolarià temporo-mandibolare con lievi disturbi funzionali*”; al “*codice 43*”, attribuisce un coefficiente 3-4 AV-SG a “*Le altre malocclusioni dentarie di grado non inabilitante, anche in trattamento ortodontico*”; al “*codice 45*”, attribuisce un coefficiente 3-4 AV-SG a “*La protesi sufficientemente tollerata ed efficiente anche con impianti osteofibro-integrati*”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, dell’articolo 10, comma 6, lett *b*), del bando di concorso, nella parte in cui dispone che saranno giudicati inidonei i candidati risultati affetti da “*imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr.90 o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3*”, nonché da “*tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere*”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell’articolo 10, comma 8, del bando di concorso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 19, 63, comma 4, e 66 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno \_\_\_\_\_ 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell'ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri – in quanto il candidato ha riportato il coefficiente 4 nell'apparato AVSG, in dipendenza della seguente diagnosi: “-*OMISSIS*-”;

- il ricorrente ha prodotto documentazione medica volta a comprovare l'insussistenza della predetta causa di non idoneità;

Ritenuta l'opportunità di disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., secondo le modalità di seguito indicate:

a. della verifica è incaricata la Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione;

b. l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione, contenente le regole tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;

- c. la Commissione provvederà ad accertare se il ricorrente sia affetto dalla causa di non idoneità relativa all'apparato AVSG riscontrata in sede concorsuale e quale sia il coefficiente attribuibile al candidato;
- d. le parti saranno avvisate con almeno cinque giorni di anticipo del luogo e del giorno in cui si svolgeranno le operazioni di verifica e potranno avvalersi della presenza del proprio difensore, nonché di un proprio consulente tecnico, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati a verbale;
- e. la relazione sulla verifica compiuta, unitamente al verbale eventualmente redatto, saranno depositati, in via telematica, nella Segreteria di questa Sezione entro il \_\_\_\_\_ 2023;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del \_\_\_\_\_ 2023;

Ritenuto che la decisione sulle spese – incluse quelle relative alla verifica, sulla base dell'eventuale documentata richiesta dell'Organo verificatore – debba essere differita alla conclusione della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione della causa, la camera di consiglio del \_\_\_\_\_ 2023.

Rinvia la decisione sulle spese alla conclusione della presente fase cautelare.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, nonché all'Organo incaricato della verifica.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato

dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno \_\_\_\_2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Floriana Venera Di Mauro**

**IL PRESIDENTE**

**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.